



Regione Umbria

Legge Regionale n. 6 del 29 maggio 1980

Interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge 319/1976 e della LR n. 9/1979, in attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre 1979

(B.U.R. Umbria n. 35 del 2 giugno 1980)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione dell' Umbria, per conseguire gli obiettivi della legge 319 del 10 maggio 1976 e della legge regionale n. 9 del 22 gennaio 1979, interviene - in attuazione della legge del 24 dicembre 1979, n. 650 - mediante la erogazione di contributi in conto capitale, per favorire:

- i lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli impianti, gestiti dai Comuni e/ o dai loro Consorzi, necessari all' espletamento dei servizi pubblici di cui all' art. 5, della legge 319 del 10 maggio 1976, interessanti in particolare modo i piccoli centri abitati;
- i lavori di costruzione o ristrutturazione degli impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, proposti dalle imprese che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 20 della legge 319/ 1976;
- i lavori di costruzione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo di cui alla legge regionale n. 9 del 22 gennaio 1979, proposti dalle imprese agricole assimilate ad insediamenti civili che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 20 della legge 319/ 1976.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 2

In conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge n. 319 del 10 maggio 1976, gli interventi finanziari consistono in:

- a) contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 60 al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dai Comuni e loro Consorzi;
- b) contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 20 al 50 per cento, della spesa riconosciuta ammissibile per le opere proposte dalle imprese industriali e artigianali e dalle imprese agricole da considerare insediamenti produttivi, singole o associate;
- c) contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere proposte dalle imprese agricole che in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell' art. 17 della legge n. 650 del 24 dicembre 1979, sono considerate insediamenti civili.

Il Consiglio regionale, nell' approvare il programma delle opere da ammettere ai benefici della presente legge, determina per ogni singolo intervento la specie e l' entità del contributo nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Per i programmi proposti dai Comuni e loro Consorzi i contributi in conto capitale saranno assegnati con precedenza a quelli degli impianti atti a soddisfare le esigenze dei centri abitati minori.

Nell' assegnazione dei contributi alle imprese industriali e artigianali, come pure alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi intesi a realizzare opere a servizio di più imprese e ai progetti di impianti finalizzati al recupero e comunque al risparmio di energia.

Nell' assegnazione di contributi alle imprese agricole da considerare insediamenti civili, sarà data priorità ai programmi che prevedono la realizzazione di opere finalizzate allo smaltimento sul suolo delle acque di rifiuto, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, a norma della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9.

ARTICOLO 3

Le richieste dei contributi debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnate da una relazione tecnico - economica esplicativa.

I soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente art. 2 debbono inoltre dimostrare di essere in regola con gli adempimenti previsti dall' art. 2 - dal primo al sesto comma - della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.

La Giunta regionale entro 150 giorni dall' entrata in vigore della presente legge trasmette al Consiglio regionale, per l' approvazione, la proposta di piano di assegnazione di contributi per il triennio 1980- 1981- 1982.

ARTICOLO 4

La formale concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme della legge n. 319, del 10 maggio 1976, prevedendo che il 50 per cento del contributo assegnato verrà erogato dopo che sarà inviato alla Giunta regionale copia del verbale di inizio dei lavori; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del certificato di collaudo.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 5

L' ammissione ai benefici della presente legge delle opere proposte dai Comuni e dai loro Consorzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità , nonchè indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

ARTICOLO 6

Con legge di bilancio o di variazione al bilancio, saranno determinati gli stanziamenti di spesa per l' attuazione della presente legge, nei limiti delle somme che verranno assegnate dallo Stato alla Regione, a norma degli artt. 4 e 5 ultimo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 29 maggio 1980

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1667) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 maggio 1980.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

